

CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI FINALI E INTEGRATIVI DELL'ISIS NATTA

(Delibera del Collegio Docenti n. 5/209 del 24/04/2018)

QUADRO NORMATIVO

1. Lo Stato Italiano ritiene che l'istruzione abbia un valore fondamentale nella formazione dei propri cittadini
(Art 34 della Costituzione:
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso)
perché li rende più consapevoli della realtà e capaci di interagire con gli altri e nel mondo del lavoro in modo costruttivo e responsabile, al fine di migliorare la società e il benessere di tutti, soprattutto dei più deboli. Pertanto obbliga i propri cittadini a frequentare la scuola fino al sedicesimo anno di età.
(Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622, 624, 632 [...] 622.
L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore)
2. La scuola ha come **finalità** l'apprendimento e la formazione degli studenti; la valutazione è parte integrante del processo di apprendimento.
3. La valutazione ha lo scopo di comunicare il livello di apprendimento raggiunto dallo studente e i suoi punti di forza e di debolezza. La valutazione è comunicata:
 - a) allo studente, per consentirgli di verificare il proprio metodo di studio ed eventualmente migliorarlo
 - b) alla famiglia, per consentirle di valutare il percorso scelto dal proprio figlio, supportarlo nel modo più adeguato e orientarlo
 - c) alla società (nei momenti conclusivi di un percorso), per indicare quali competenze specifiche ha raggiunto il giovane che cerca di inserirsi nel mondo del lavoro o intende proseguire gli studi.
4. La valutazione non ha dunque scopo punitivo, ma solo formativo, pertanto deve essere tempestiva e motivata e deve riflettere il vero grado di competenze raggiunte dallo studente, in base ai livelli di competenza richiesti dalle linee guida ministeriali e dallo specifico istituto di appartenenza.
5. La valutazione è demandata ai docenti, ma non è soggetta a libertà arbitrarie; le verifiche intermedie e le valutazioni finali devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dal PTOF definito e condiviso dal collegio docenti della scuola stessa. La valutazione deve essere trasparente e sempre motivata con chiarezza alle famiglie, per garantire equità di giudizio nei confronti degli studenti.
(Dpr 122/2009 art. 1 comma 1,2,3,4,5,6
1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge». 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento,

di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro).

Sulla base e nel rispetto di questi principi, il collegio docenti delibera i seguenti criteri di valutazione per gli scrutini finali.

Prima dello scrutinio: MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI PROPOSTI DAI DOCENTI

I singoli docenti propongono **il voto relativo alla propria disciplina** tenendo conto:

- a. dei risultati delle verifiche svolte nel secondo periodo valutativo (pentamestre)
- b. delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio (trimestre)
- c. dei risultati ottenuti in seguito alle iniziative di recupero e di sostegno (per gli insufficienti nel primo periodo)
- d. della valutazione delle capacità da parte dello studente di integrare con uno studio autonomo eventuali lievi lacune
- e. della valutazione del conseguimento degli obiettivi comportamentali, relazionali, di metodo e cognitivi trasversali
- f. dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel corso dell'anno.

Allo scrutinio: CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO

O SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Il **consiglio di classe**, dopo aver preso in considerazione i seguenti elementi:

- a. la valutazione del conseguimento degli obiettivi comportamentali, relazionali, di metodo e cognitivi trasversali
- b. l'impegno, l'interesse e la partecipazione dimostrati nel corso dell'anno
- c. eventuali difficoltà di origine extrascolastica che possano aver influito sul processo di apprendimento dell'allievo (es. condizioni di salute, difficoltà familiari...)
- d. le modalità delle promozioni negli anni precedenti (eventuali discipline non recuperate pienamente allo scrutinio integrativo del precedente anno scolastico e il ripetersi di un profitto insufficiente nelle medesime discipline degli anni precedenti senza averle recuperate);

dopo ampia discussione delibera:

> ALLO SCRUTINIO DI GIUGNO

l'**Ammissione alla Classe Successiva** se, fatto salvo il prerequisito della sufficienza nel voto di condotta, la situazione di profitto evidenzia tutte le discipline sufficienti

la **Non ammissione alla classe successiva** o la **Sospensione del giudizio**, tenendo conto della quantità (numero) e della qualità (gravità) delle insufficienze. In particolare:

A) la **Non Ammissione alla Classe Successiva** se la situazione di profitto evidenzia:

- più di tre discipline insufficienti
- più di due discipline insufficienti gravi (voto 4)
- più di una disciplina insufficiente molto grave (voto 2 o 3)
- in presenza di insufficienze gravi che riguardino discipline non recuperate nell'anno scolastico precedente

B) la **Sospensione Del Giudizio**, in non più di tre discipline, in tutti gli altri casi, dopo aver accuratamente valutato l'effettiva possibilità di recupero (entro il termine dell'anno scolastico) sulla base di alcuni indicatori tra cui:

- un miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto ai livelli di partenza o dopo gli interventi di recupero
- il percorso pregresso dell'alunno (tendenza a tralasciare sistematicamente alcune materie)

> ALLO SCRUTINIO INTEGRATIVO

l'**Ammissione alla Classe Successiva** se la situazione dello studente dopo il periodo estivo evidenzia:

- progressione significativa in tutte le discipline rispetto ai livelli di giugno

la **Non Ammissione alla Classe Successiva** se la situazione dello studente dopo il periodo estivo evidenzia:

- un mancato recupero delle lacune gravi

- nessun miglioramento nelle discipline meno gravi
tanto che il c.d.c. ritenga che lo studente non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva